

All'att.ne della Commissione nazionale per la società e per la borsa (CONSOB)
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 Roma

Roma, 21 settembre 2017

OGGETTO: Contributo delle associazioni alla consultazione aperta dalla CONSOB sulle “disposizioni attuative del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativo alla comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario”

Amnesty International Italia, Campagna Abiti Puliti, COSPE/Fairwatch, Fair, Federazione degli Organismi Cristiani, Servizio Internazionale Volontario (FOCISV), Fondazione Finanza Etica, Gruppo volontariato civile (GVC), Human Rights International Corner (HRIC), Mani Tese, Society for International Development (SID) hanno accolto con favore la direttiva 2014/95/UE considerandola un passo nella giusta direzione verso la applicazione di seri meccanismi di trasparenza da parte delle imprese. La pubblicazione delle informazioni di carattere non finanziario ha, infatti, l'importante obiettivo di garantire a tutte le parti interessate, incluse comunità o singoli individui colpiti, la possibilità di sviluppare una visione completa dell'impatto e dei rischi generati dalle imprese. E, nel contempo, di conoscere le misure da esse intraprese per mitigare tali rischi, rafforzando, parallelamente, la fiducia tra imprese e cittadini. Si colloca in quest'ottica la scelta delle organizzazioni della società civile sopra elencate di partecipare alla consultazione inviando puntuali osservazioni e raccomandazioni – in particolare, sulla qualità delle informazioni che le imprese sono chiamate a rendere pubbliche. È naturalmente loro auspicio che le rilevazioni e proposte siano tenute in debita considerazione dalla Commissione.

Rispetto alle modalità di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario (DNF) soggette a delega regolamentare da parte della Commissione¹, nell'ottica di una maggiore trasparenza delle imprese, il regolamento dovrebbe garantire i contenuti di ciascuna DNF siano accessibili, fruibili e comprensibili per tutti gli *stakeholder*, anche attraverso l'allestimento di un database aperto e facilmente consultabile. Alla luce della Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario” pubblicata a luglio 2017², invitiamo pertanto la Commissione a tenere presenti le seguenti considerazioni:

1. Per assicurare l'**accessibilità alle informazioni**, si raccomanda che le imprese affianchino al deposito della DNF presso il registro delle imprese³ la pubblicazione della stessa – insieme alla relazione annuale – sul proprio sito-web. La introduzione di questa pratica favorisce la possibilità di seguire i principi di rendicontazione integrata, e permette altresì un più agevole accesso informativo agli investitori e agli altri *stakeholder* interessati. Inoltre, per semplificare il reperimento delle informazioni delle DNF delle singole imprese si chiede di darne rilievo non solo attraverso la pubblicazione dell'elenco delle imprese, ma anche – con le modalità ritenute opportune – sul sito della Commissione stessa.

La divulgazione di informazioni di carattere non finanziario permette di misurare, gestire e monitorare le performance sociali e ambientali delle imprese nel perseguimento delle loro attività e nell'esercizio della loro sfera di influenza (includendo pertanto l'intera catena di fornitura), e dunque il loro impatto sulla società. Il destinatario da considerare è quindi la società nel suo insieme, incluse le comunità locali, le singole persone, gli investitori, i consumatori, le organizzazioni della società civile e le autorità.

¹ Ai sensi art.9.1a decreto legislativo 30 dicembre 2017, n.254

² 2017/C 215/01. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52017XC0705\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52017XC0705(01))

³ Ai sensi dell'art. 5 decreto legislativo 30 dicembre 2017, n.254

2. **Le informazioni fornite nel DNF**, nella loro articolazione completa inclusa la descrizione dettagliata del modello aziendale dell'impresa attraverso la pubblicazione della catena di fornitura⁴, **dovrebbero poter essere fruibili da tutte le parti interessate**. Per questo si raccomanda di sollecitare quanto più possibile le imprese a fornire informazioni pertinenti e utili, in un linguaggio comprensibile, evitando l'eccessiva standardizzazione. Ai fini di una maggiore trasparenza, la DNF deve essere redatta in una seconda lingua rispetto alla lingua nazionale, comunemente utilizzata per gli affari⁵.

3. Con riferimento ai criteri di valutazione da adottare per la selezione delle DNF delle aziende sottoposte a controllo su base campionaria da parte della Consob, si raccomanda di destinare **risorse organizzative sufficienti a produrre un monitoraggio** su un numero significativo di imprese e di istituire un apposito indirizzo per la raccolta di segnalazioni di eventuali casi di violazione dei diritti umani provenienti da soggetti interessati e relativi alle imprese sotto monitoraggio. Tali segnalazioni possono utilmente concorrere all'esame delle DNF monitorate e contribuire alla formulazione di richieste di implementazione delle stesse attivando un processo costruttivo di confronto e di miglioramento.

4. Con riferimento ai **compiti di verifica e vigilanza della DNF**, il comma 10 dell'Articolo 3 dello schema di decreto legislativo dispone che: *"Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario. Lo stesso soggetto, o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato, esprime, con apposita relazione distinta da quella di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal presente decreto legislativo e rispetto ai principi, alle metodologie e alle 6 modalità previste dal comma 3. Le conclusioni sono espresse sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato di effettuare l'attività di controllo sulla dichiarazione non finanziaria ha dell'ente di interesse pubblico, dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della dichiarazione di carattere non finanziario (...)".* Per garantire una maggiore autonomia nella valutazione delle dichiarazioni delle imprese dopo la revisione legale di bilancio, si raccomanda di porre in essere un'ulteriore verifica da parte di un "fornitore indipendente di servizi di verifica", così come suggerito dalla stessa Direttiva⁶ agli Stati membri.

5. Al fine di **garantire l'indipendenza effettiva del revisore legale**, e l'assenza di conflitti di interesse si raccomanda inoltre di richiedere alle aziende di indicare nel documento di rendicontazione, oltre al revisore legale designato anche i dati relativi ad eventuali società terze che hanno supportato la realizzazione del bilancio, dalla raccolta dati alla redazione dello stesso.

⁴ Dopo la tragedia industriale del Rana Plaza e a seguito delle richieste di numerose organizzazioni della società civile internazionale, molte imprese multinazionali stanno già pubblicando dati minimi relativi alla loro supply chain <https://www.change.org/p/gotransparent-demand-to-know-who-made-your-clothes-54d5d671-8630-47f7-953f-3aea9cbce2ab>

⁵ Principio fondamentale 3.2 della Comunicazione 2017/C 215/01

⁶ Comma 6, articolo 1 DIRETTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2014